

RICORSO N. 8018

UDIENZA DEL 17/10/2022

SENTENZA N. 125/22

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA COMMISSIONE DEI RICORSI  
CONTRO I PROVVEDIMENTI  
DELL'UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI

Composta dagli ill.mi Sigg.:

- |                                |                       |
|--------------------------------|-----------------------|
| 1. Dr. Vittorio Ragonesi       | - Presidente          |
| 2. Prof. Avv. Gustavo Olivieri | - Componente          |
| 3. Dr. Massimo Scuffi          | - Componente-relatore |

Sentito il relatore;

sentito il rappresentante del ricorrente;

letti gli atti;

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

Sul ricorso proposto da:

**CARAPELLI FIRENZE SPA**

contro

**DGTPI - Ufficio italiano brevetti e marchi**

e, nei confronti di

**ABM SOLUTION SNC**

\*

\*\*\*\*

\*

## Svolgimento del processo

La società ABM SOLUTION SNC di Bertello Claudio e Messa Paolo depositava domanda di registrazione per il marchio di seguito rappresentato:



**bravomaestro**

per contraddistinguere i seguenti prodotti secondo la classificazione internazionale di cui all'Accordo di Nizza;  
Classe 29: carne, estratti di carne, frutta ed ortaggi conservati, congelati, essiccati e cotti, gelatine, marmellate, composte, olii e grassi commestibili, pollame e selvaggina, uova, latte e prodotti derivati dal latte;

Classe 30: aceto, farine e preparati fatti di cereali, gelati, lievito, polvere per fare lievitare, miele, pane, pasticceria e confetteria, sale, salse (condimenti), sciroppo di melassa, senape, spezie, zucchero;

Classe 32: acque minerali, bevande a base di frutta e succhi di frutta, birre, gassose e altre bevande analcoliche, sciroppi ed altri preparati per fare bevande.

Classe 33: bevande alcoliche (escluse le birre).

Classe 35: amministrazione commerciale, gestione di affari commerciali, lavori di ufficio, pubblicità;

Classe 41: attività sportive e culturali, divertimento, educazione, formazione.

Presentava opposizione la CARAPELLI FIRENZE sulla base del seguente diritto anteriore : marchio nazionale **MAESTRO** per contraddistinguere prodotti nelle classi 29 e 30

L'opposizione era fondata su parte dei prodotti del marchio anteriore e diretta contro parte dei prodotti del richiedente.

Passando alla comparazione dei prodotti e i servizi l'esaminatore rilevava che i prodotti e i servizi sui quali si basava l'opposizione erano i seguenti:

Classe 29: olii e grassi commestibili.

Mentre quelli contestati erano:

Classe 29: carne, estratti di carne, frutta ed ortaggi conservati, congelati, essiccati e cotti, gelatine, marmellate, composte, olii e grassi commestibili, pollame e selvaggina, uova, latte e prodotti derivati dal latte;

Classe 30: aceto, farine e preparati fatti di cereali, gelati, lievito, polvere per fare lievitare, miele, pane, pasticceria e confetteria, sale, salse (condimenti), sciroppo di melassa, senape, spezie, zucchero;

Classe 32: acque minerali, bevande a base di frutta e succhi di frutta, birre, gassose e altre bevande analcoliche, sciroppi ed altri preparati per fare bevande.

Classe 33: bevande alcoliche (escluse le birre).

Classe 35: amministrazione commerciale, gestione di affari commerciali, lavori di ufficio, pubblicità;

Classe 41: attività sportive e culturali, divertimento, educazione, formazione.

Constatava quindi che i prodotti *olii e grassi commestibili* in classe 29 erano rivendicati sia dal richiedente sia dall'opponente e pertanto erano da considerare identici.

Passando al raffronto **tra i segni** :

Marchio anteriore

marchio contestato



osservava che il segno richiesto era complesso, costituito dalla combinazione di un elemento grafico e di un elemento verbale come sopra descritto . . .

Il marchio anteriore consisteva nella parola MAESTRO, riprodotta in stampatello maiuscolo e con caratteri standard. Adduceva che l'impressione visiva generata dai segni in conflitto era completamente diversa perché il pubblico era attratto essenzialmente dall'elemento figurativo dominante e non dagli elementi verbali per cui a livello visivo la somiglianza era da intendersi bassa.

Altrettanto era da dirsi sul piano fonetico dove la coincidenza letterale era minima e differente era il ritmo e la cadenza delle parole nonché sul piano concettuale dove il segno del richiedente evocava „rispetto all'altro, il concetto di “bravo”.

Rilevava che il marchio Maestro aveva un carattere distintivo intrinseco medio in quanto il termine ,anche se non direttamente ricollegabile ai prodotti protetti ,era comunque un sostantivo che poteva essere interpretato come elogiativo delle qualità del produttore mentre trattandosi di prodotti di largo consumo il livello di attenzione del pubblico doveva ritenersi normale.

Alla luce di tali considerazioni , nonostante la parziale sovrapposibilità dei segni e l'identità dei prodotti ,l'esaminatore concludeva nell'escludere rischi confusori attese le rilevanti differenziazioni segnalate..

Proponeva ricorso la spa Carapelli Firenze la quale si doleva che l'esaminatore non avesse dato preminenza all'elemento denominativo "MAESTRO" rispetto all'elemento figurativo avversario particolarmente semplice per cui la somiglianza visiva andava intesa almeno a livello medio come pure a livello fonetico .

Adduceva che nella valutazione globale il concetto piu' importante era quello rappresentato dalla parola MAESTRO che era contenuta nel termine avversario "BRAVOMAESTRO" e che nessun nesso esisteva con i prodotti contrassegnati per cui il carattere distintivo era pieno come riconosciuto anche da numerose decisioni EUIPO e dalla Corte di Giustizia.

Concludeva pertanto per la riforma della decisione con rigetto della avversa domanda di registrazione.

### **Motivi della decisione**

Premesso che non vi e' contestazione sulla identità dei prodotti a confronto ,la conflittualità si incentra sul raffronto tra i segni rispetto ai quali l'esaminatore ha escluso rischi confusori .

La Commissione concorda con questa valutazione perché l'impressione di insieme denota effettivamente una marcata diversità percepibile come tale dal consumatore pur di media avvedutezza ed attenzione.

Invero il marchio anteriore MAESTRO-ancorché non direttamente ricollegabile ai prodotti rivendicati -ha una capacità distintiva intrinseca di grado normale se non addirittura affievolita trattandosi di un sostantivo interpretabile come laudativo della qualità di qualsiasi produttore e dunque di generale applicazione per qualsiasi prodotto .

Questo connotato di debolezza chiaramente influisce sulla ampiezza della tutela al cospetto di segni contrapposti che contengano elementi sufficientemente diversificanti.

Ora il segno del richiedente-BRAVOMAESTRO -al di là della condivisione della parola MAESTRO - si presenta come un insieme indiviso di lettura unitaria che prevale sull'elemento letterale comune distinguendosi soprattutto sul piano fonetico.

Inoltre l'elemento figurativo sovrastante (disegno di fantasia costituito da due sfere unite da una retta circolare richiamante alla lontana un paio di occhiali) risulta davvero predominante nella percezione globale così da ,attirare sul piano visivo l'attenzione del consumatore che legge dall'alto al basso e da sinistra a destra cogliendo così da subito tali elementi differenziali .


Va pertanto escluso il paventato rischio confusorio e confermata la decisione impugnata con rigetto del ricorso. Non è luogo provvedere sulle spese in mancanza di costituzione del resistente .

**PQM**

**Rigetta il ricorso. Nulla spese.**

**Roma, 17.10.2022**

**Il Cons. estensore  
Dott. Massimo Scuffi**



**IL Presidente  
Dott. Vittorio Ragonese**



**DEPOSITATA IN SEGRETERIA**

Addi 2/11/22.....

**IL SEGRETARIO**

